

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1096

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002

—————

Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle
Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non si può continuare ad ignorare la delicata situazione di quei pensionati o, meglio, di quei lavoratori che nel momento in cui sono stati collocati a riposo, durante la vigenza del contratto triennale, vedono riconosciuto lo stipendio e di conseguenza una pensione calcolata solo sui dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.

A riguardo va ricordato che la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, ha stabilito che «le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ha esplicitamente riconosciuto tale diritto ad alcune categorie. Nello stesso tempo, però, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che poneva sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo la omogeneizzazione della posizione degli stessi.

Tale principio veniva immediatamente applicato dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, III sezione, che con sentenza 27 maggio 1985, n. 622, così disponeva: «(...) destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Il riconoscimento di tale diritto sia pur con decorrenze diverse è arrivato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, relativo al comparto delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato: in pratica quasi tutto il settore pubblico.

I dipendenti dell'allora ente Ferrovie dello Stato sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in vigore.

Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 tale diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora ente Ferrovie dello Stato, ma senza alcun riferimento al periodo pregresso. Per cui i lavoratori delle Ferrovie dello Stato andati in quiescenza negli anni precedenti, in concreto durante il periodo di vigenza dei contratti triennali 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989, sono stati ingiustamente penalizzati.

Il fatto è che questo diritto alla unicità del contratto, riconosciuto anche per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato solo con il contratto 1990-1992, veniva poi di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge ma ad una intesa fra le parti, essendo stato nel frattempo l'ente Ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie dello Stato spa. Al riguardo la

Corte dei conti, III sezione giurisdizionale, in sede di appello, con decisione del 22 gennaio 1996, depositata il 26 febbraio 1996, riconosceva che si era inciso negativamente sul diritto patrimoniale dei pensionandi anche se le parti contraenti non ne avevano il potere: «(...) atteso che gli accordi sindacali non costituiscono fonte di disciplina diretta della materia la quale invece è regolata dai decreti di recepimento la cui natura giuridica è definita dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988». Nella stessa sentenza si legge ancora: «(...) la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro ora abrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di taluni aspetti del solo rapporto di servizio con esclusione del trattamento di quiescenza. Le sue norme essendo di origine pattizia vengono messe in rilievo per individuare il trattamento economico di servizio e non già la pensione che, pur trovando il suo essenziale parametro di riferimento in quel trattamento, riceve tuttavia la sua disciplina solo dalle norme di legge che hanno ad oggetto il trattamento di quiescenza ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (...) parametro della pensione è l'intero stipendio ed in particolare quello che era già entrato nella sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo collocamento a riposo, che se poi il pagamento di una frazione di tale stipendio è stato differito nel tempo per motivi di bilancio non costituisce motivo per adottare analoga e parallela dilazione anche per quella quota di pensione correlata all'anzidetto miglioramento stipendiale, ma non già per escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza una quota degli aumenti».

Malgrado il lungo contendere - al riguardo in particolare vanno ricordate la continua azione dell'Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri (ANLAFER) come l'azione del Coordinamento associazioni sindacati del cittadino europeo (CASCE) - e la fondatezza giuridica, i risultati

parziali e positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte sia giudiziarie che politiche, si vanificavano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con i suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla queste conquiste o per lo meno le rende inefficaci.

Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987 diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che: «at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza importi pensione decorrenti dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988 in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».

Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il settore pubblico compresi i ferrovieri nel solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale cioè nel contratto 1990-1992. Risulta pertanto manifesto che gli effetti di una legge fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità della legge stessa. Si afferma, infatti, senza nessuna spiegazione di merito che debba valere o tutto il contratto o la perequazione. Il proponente del presente disegno di legge ritiene che il lavoratore abbia diritto all'uno e all'altro beneficio poiché, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una pura esigenza di bilancio.

Quindi giuridicamente gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti nel primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio di cui alla citata legge n. 730 del 1983.

Non solo ma i suddetti diritti quando riconosciuti hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti sempre con circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Una affermazione che è stata subito contestata sul piano giuridico e che a tutt'oggi ha provocato decine di sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio.

Tutto ciò considerato, gli obiettivi del disegno di legge, che peraltro ne ricalca altri già presentati in questa legislatura e nelle legislature precedenti, sono quelli di riconoscere il diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 ed il 31 dicembre 1999; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, al fine di evitare una enorme massa di pendenze giudiziarie sempre più numerose che hanno un costo di rilevanza non trascurabile; di rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti. A tale proposito si può segnalare che

continuano le pronunce favorevoli anche del tribunale amministrativo regionale; *ex plurimis* il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, sentenza 2111/00 del 22 marzo 2000, in causa Marconi Cesare ed altri contro il Ministero del tesoro, che esplicita in diritto «alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai diffuso in senso favorevole ai ricorrenti, il Collegio, che non ignora talune proprie oscillazioni sull'argomento, ritiene di riprendere l'indirizzo precedentemente affermato (tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, 26 novembre 1992, n. 1557, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, 19 ottobre 1995, n. 1177) che riconosce al personale collocato a riposo successivamente alla data di decorrenza economica dell'accordo integralmente i miglioramenti economici spettanti alla data di riferimento dell'accordo stesso (nella specie 1° gennaio 1983), scaglionati nel tempo per meri fini di contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica... Sulla base delle anzidette considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti, previo accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei necessari requisiti soggettivi in capo ai medesimi, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennità di buonuscita, con i miglioramenti economici complessivi con interessi legali e rivalutazione monetaria».

In relazione a tutte le considerazioni svolte, si auspica un urgente approvazione del presente disegno di legge che permetterà di garantire la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale tra cittadini-lavoratori, come previsto dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 3, comma 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dell'ente Ferrovie dello Stato nonché delle Ferrovie dello Stato spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1999, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali e accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, 1996-1999 hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita o trattamento di fine esercizio, comunque denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2.

1. I benefici economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1° novembre 1992 (contratto collettivo nazionale del lavoro 1990-1992), i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al comma 1 con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Art. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti; i ricorrenti hanno priorità nell'applicazione della presente legge.

2. I provvedimenti giudiziari non eseguiti o non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

